



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 30560/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge " Modifica all'art. 29 della Legge regionale 5 giugno 1996 n. 13" –
(Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale della Campania).
(Reg. Gen. n. 112)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Valiante G.F. ed altri
Depositata il 2/11/2010.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame,
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **16 NOV 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX legislatura

Proposta di legge

**“Modifica all’art. 29 della Legge regionale 5 giugno 1996
n. 13”**

**Ad iniziativa dei consiglieri Valiante G.F., Pica, Casillo,
Petrone, D’Amelio, Russo, Valiante A.**

Registro Generale n. 112



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

Come ampiamente argomentato dalla Corte costituzionale le indennità di carica o di funzione costituiscono un ristoro per le funzioni svolte, peraltro forfettario, escludendosi decisamente qualsiasi assimilazione alla retribuzione derivante da un rapporto di pubblico impiego o ad emolumenti di siffatta natura. Non c'è, pertanto, alcuna corrispondenza tra le attività svolte e i compensi percepiti, trattandosi di carica la cui natura è onorifica, di servizio alla collettività, esulando ogni rapporto di sinallagmaticità e prevalendo il rapporto di mandato eminentemente politico nel funzionamento degli istituti della rappresentanza democratica.

La spinta sempre maggiore ad assimilare nei fatti e nelle discipline normative, l'indennità di carica ad istituti di natura retributiva, suscita un diffuso dissenso tra i cittadini traducendosi in una generale e spesso generica connotazione negativa della vita politica e delle istituzioni nei nostri territori.

Pur dovendosi sempre guardare da ogni tentazione demagogica e populista, sembra altrettanto doveroso farsi interprete del disagio manifestato dalla opinione diffusa quando le scelte compiute dal legislatore, sia esso nazionale o regionale, contengano tentativi di preservare sacche di privilegi anziché discipline sentite come giuste dagli amministratori, torsioni protezionistiche della casta più che il sagace esercizio di una responsabilità di governo.

E' il caso del riconoscimento di un assegno in caso di sospensione dalla carica di un Consigliere condannato per reati di una certa gravità anche se non in maniera definitiva. Istituto contenuto anche nella nostra legislazione regionale, (Art. 29 Legge Regionale 13/96) e di recente modificato (Comma 15 art. 1 Legge Regionale 7/2010), in modo da rendere ancora più agevole la sua applicazione, introducendo un più celere automatismo in luogo di un deliberato del Consiglio.

La presente proposta di legge sottopone al vaglio dell'Assemblea la semplice cancellazione di tale istituto, essendo lo stesso introdotto da una vecchia legge dello Stato in una materia su cui oggi le Regioni hanno una competenza esclusiva.

La vigenza di un tale anacronistico istituto stride con il senso comune e la sua eliminazione non contiene elementi di cieco giustizialismo: il Consigliere che viene condannato per gravi reati è già garantito dall'istituto della sospensione e dalla sua breve durata, considerati i tempi dei processi nel nostro Paese. Risulta difficile comprendere anche il diritto a percepire comunque l'indennità per un mandato che non sta svolgendo. L'indennità trova la sua giustificazione in ragioni diverse da quelle che stanno alla base di una retribuzione di lavoro, come già detto, e non riveste la funzione tipica della retribuzione quale corrispettivo (ma anche sostentamento per il lavoratore e per la sua famiglia).

Infine, risulta evidente che la presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale.

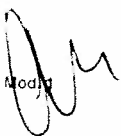


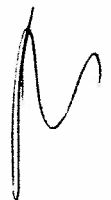
Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Modifica all'art. 29 della Legge regionale 5 giugno 1996 n. 13

1. L'articolo 29 della Legge regionale 5 giugno 1996 n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è abrogato.


Mod. 1





Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.